

**Differimento per l'anno 2020 dei termini di effettuazione
dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali**

Il DPCM 27 giugno 2020 ha stabilito che

i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

e

che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze,

tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni IRAP, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del DL Rilancio (non versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 - tale importo è comunque escluso dal calcolo dovuto a saldo per lo stesso periodo d'imposta - in caso di volume di ricavi e compensi non superiori a 250 milioni di euro), possono effettuare i predetti versamenti:

entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Le disposizioni riguardano i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, quelli che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti sopra indicati (attività ISA e limite di ricavi).